CAMERA DEI DEPUTATI N. 1119

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SCHIETROMA, BUZIO, CONTI PERSINI, PARRINO, CIOCE

(Stampato n. 480)

E

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ALTISSIMO)

(Stampato n. 517)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 dicembre 1979

—

Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 dicembre 1979

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il personale assunto dall'Ufficio per lo accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° giugno 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è immesso in servizio in soprannumera previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto:

a) presso le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, se in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali delle Casse predette;

b) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, se in servizio nell'ambito del restante territorio nazionale.

L'immissione in servizio è disposta con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di età.

Il personale sarà collocato nella posizione corrispondente alle qualifiche previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo l'allegata tabella di equiparazione subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio. Per il personale amministrativo è sufficiente il titolo di studio richiesto per la qualifica immediatamente inferiore.

Al predetto personale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo con qualifica corrispondente.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLO UANSF PRESSO L'INAM E PRESSO LE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO (*)

POSIZIONE PRESSO L'UANSF	POSIZIONE NON DI RUOLO PRESSO L'INAM E LA CASSA MUTUA DI MALATTIA DI TRENTO CORRISPONDENTE ALLE SEGUENTI QUALIFICHE
—	—
Categoria di concetto	
Raggruppamento A - farmacisti	1ª qualifica professionale
Raggruppamento A - amministrativo	Collaboratore, collaboratore tecnico
Raggruppamento B	Assistente, assistente tecnico
Categoria d'ordine	
Raggruppamento C	Archivista, dattilografo, operatore tecnico
Categoria subalterni	
Raggruppamento D	Commesso, agente tecnico

(*) Per il personale assunto presso la Cassa mutua di malattia di Bolzano si fa riferimento anche alle tabelle di equiparazione, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, tra ruoli e qualifiche dello ordinamento del personale dell'INAM preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e le qualifiche previste dalla presente tabella.